

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1859

## PROPOSTA DI LEGGE

d' iniziativa dei Deputati TOGNONI, BIGIANDI, ZANNERINI, BAGLIONI

*Annunziata il 28 ottobre 1955*

Provvidenze a favore dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri, e produttori diretti in genere, dei comuni di Pitigliano e Sorano (Grosseto) e dei comuni di Arezzo, Cortona, Anghiari e Civitella della Chiana (Arezzo), danneggiati da avversità atmosferiche

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nei giorni 6 e 31 agosto 1955 si è abbattuto nelle campagne dei comuni di Pitigliano e di Sorano, provincia di Grosseto, e il 26 luglio 1955 nei comuni di Arezzo, Cortona, Anghiari e Civitella della Chiana, provincia di Arezzo, una violentissima grandinata da non ricordare a memoria di uomo, che ha distrutto quasi totalmente i raccolti di uva, di olive, di frutta, di tabacco, di granturco, di fagioli, castagne e ghiande. Tale calamità ha gettato nella miseria e nella disperazione migliaia di famiglie di mezzadri, coltivatori diretti e piccoli proprietari terrieri che dalla terra attingono ogni mezzo di sussistenza.

Dagli accertamenti eseguiti dai competenti uffici ministeriali periferici è risultato che i danni provocati sono di circa 200 milioni di lire nel comune di Pitigliano, di 125 milioni di lire nel comune di Sorano e dai 700 ai 750 milioni di lire nei quattro comuni della provincia di Arezzo, per un totale di oltre un miliardo di lire. La superficie colpita supera i 17 mila ettari, con un danno alle colture che va da un minimo del 40 per cento ad un massimo del 100 per cento per la maggiore estensione.

Ma perché sia ancora più evidente la gravità della sventura toccata a quelle popolazioni,

sarà opportuno fare rilevare, anche se ciò può essere sottinteso, che il danno subito, come accade quando simili calamità si abbattano in campagne vitate e olivate o comunque ove abbondano piante da frutto, non si limita, nella sua gravità, a quanto risulta dal triste bilancio dell'anno nel quale accadono, poiché le viti, gli olivi, le piante da frutto in genere ne risentono gravemente per oltre un paio di anni.

Da quanto succintamente esposto, emerge chiara la urgente necessità di un sollecito intervento dello Stato senza del quale appare difficile immaginare come particolarmente i più poveri e i più colpiti possano assicurare un po' di pane per le proprie famiglie. L'intervento che dallo Stato sollecitiamo è vivamente atteso dalle popolazioni dei comuni colpiti. Tutte le autorità comunali e provinciali, le organizzazioni sindacali, i partiti politici e i cittadini di ogni categoria e condizione sociale, unanimemente si sono fatti premura di sollecitare tutte le autorità perché un pronto aiuto venga da parte dello Stato a lenire tanta straziante miseria. Pertanto i proponenti confidano che la Camera vorrà accogliere favorevolmente la presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Ai coltivatori diretti mezzadri e produttori in genere dei comuni di Pitigliano e Sorano in provincia di Grosseto, e dei comuni di Arezzo, Civitella della Chiana, Anghiari, Cortona, provincia di Arezzo, che abbiano subito danni ai raccolti di uva, di olive, in misura superiore al 20 per cento in dipendenza delle grandinate del 6 e 31 agosto 1955, nei comuni di Pitigliano e Sorano, e del 26 luglio 1955 nei comuni di Arezzo, Civitella della Chiana, Cortona ed Anghiari, provincia di Arezzo, è concesso un contributo a titolo di sussidio straordinario.

### ART. 2.

Per far fronte alle spese occorrenti per i contributi di cui all'articolo 1 della presente legge è autorizzata la spesa di 1.000 milioni da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

### ART. 3.

Alla ripartizione delle somme stanziato, tra i cinque comuni, provvederà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto.

### ART. 4.

Per la determinazione, l'accertamento e la concessione di sussidi di cui all'articolo 1 si provvede a norma della legge 10 gennaio 1952, n. 3.

### ART. 5.

I coltivatori diretti di cui all'articolo 1 della presente legge, sono esonerati, per l'anno 1955, dal versamento del contributo *pro capite* previsto dalla legge 22 novembre 1954, n. 1136, riguardante l'assistenza di malattia ai coltivatori diretti.

L'ammontare corrispondente è a carico dello Stato e viene versato direttamente alle mutue comunali.

L'accertamento del diritto ad esonero è effettuato dall'Ispettorato agrario provinciale, su domanda dell'interessato.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad iscrivere, con proprio decreto, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i fondi all'uopo necessari.

ART. 6.

È autorizzata la spesa di lire 30 milioni per l'istituzione, nei comuni di Pitigliano e Sorano, provincia di Grosseto, e nei comuni di Arezzo, Cortona, Anghiari e Civitella della Chiana, provincia di Arezzo, in aggiunta ai piani normali, di corsi di qualificazione e riqualificazione nonché di cantieri di lavoro a norma e con le modalità stabilite dalla legge 29 aprile 1949, n. 264.

Detta spesa sarà iscritta con decreto del Ministero del Tesoro, sul bilancio di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 7.

Per la copertura degli oneri di cui alla presente legge è istituita, per l'esercizio 1955-1956, una addizionale nella misura da determinarsi con decreto del Ministro competente sulle imposte ordinarie, sovrimposte e contributi erariali comunali e provinciali — al netto degli aggi esattoriali e dell'addizionale E. C. A. — riscuotibili per aggi esattoriali.

ART. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.